

Bancarotta semplice anche con omessa tenuta del libro cespiti

Non è un documento la cui tenuta è obbligatoria, ma l'omissione può riflettersi sulla regolarità del libro inventari

/ Stefano COMELLINI

Con la sentenza n. [15463](#) depositata ieri, la Cassazione ha precisato che anche l'omessa tenuta del libro cespiti può integrare il reato di bancarotta semplice documentale qualora tale condotta si rifletta sulla **regolarità del libro inventari**.

La **bancarotta semplice documentale** (artt. 217-224 L. fall.) è il reato del fallito (art. 217 comma 2 L. fall.) o dell'amministratore, direttore generale e liquidatore (art. 224) che, durante i tre anni antecedenti alla dichiarazione di fallimento ovvero dall'inizio dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata, non ha tenuto i libri e le altre scritture contabili prescritti dalla legge o li ha tenuti in maniera irregolare o incompleta.

La *ratio* della fattispecie si rinviene nella correttezza della tenuta delle scritture contabili e nell'interesse dei creditori all'agevole e puntuale ricostruzione della situazione patrimoniale e dei movimenti economici del soggetto (persona fisica o giuridica) fallito. Tuttavia, non è necessario che la mancata o irregolare tenuta di libri e scritture contabili perduri per l'intero **triennio** precedente alla dichiarazione di fallimento, sussistendo il reato anche se tale condotta venga tenuta, pur durante il periodo indicato, per un arco temporale inferiore ai tre anni. In altre parole, la previsione del triennio vale a segnare il **periodo massimo** sino al quale – secondo la scelta discrezionale di politica criminale del legislatore – può spingersi il relativo accertamento (Cass. n. 38598/2008).

La differenza tra il reato di bancarotta fraudolenta documentale (art. 216 comma 1 n. 2 L. fall.) e quello di bancarotta semplice in esame è che il primo ha per oggetto materiale tutti i libri e le scritture contabili genericamente intesi, ancorché non obbligatori (Cass. n. 32051/2014) e richiede il dolo **specifico** (art. 216 comma 1 n. 2, prima parte) o il dolo generico (art. 216 comma 1 n. 2, seconda parte), mentre il delitto di bancarotta semplice documentale è reato di pericolo **astratto**, punito indifferentemente a titolo di dolo o di colpa (Cass. n. 55065/2016), avente ad oggetto le scritture obbligatorie e i libri prescritti dalla legge.

Si tratta, quindi, di un reato di mera condotta che si realizza anche quando non si verificano, in concreto, danno per i creditori. L'obbligo di tenere le scritture contabili non viene meno qualora l'impresa abbia formalmente cessato l'attività, anche se manchi passività insolite, ma solo quando la cessazione dell'attività commerciale sia formalizzata con la **cancellazione** dal Registro Imprese (Cass. n. [20911/2011](#)).

Per quanto qui rileva, il riferimento è quindi al precet-

to formale di cui all'art. 2214 c.c. ("libri obbligatori e altre scritture contabili"), che costituisce la fonte di individuazione dei documenti la cui omessa o irregolare tenuta è rilevante ai fini della condotta sanzionata.

Sul punto, è opportuno precisare che il regime tributario di contabilità semplificata, previsto per le cosiddette imprese minori, **non** comporta l'**esonero** dall'obbligo di tenuta di libri e scritture contabili, previsto dall'art. 2214 c.c., con la conseguenza che il suo inadempimento può integrare la fattispecie incriminatrice del reato di bancarotta semplice (Cass. n. 33878/2017).

Nel caso giunto alla valutazione della Suprema Corte, la responsabilità del ricorrente per il reato fallimentare in esame era stata affermata, nei gradi di merito, per il mancato aggiornamento del **libro inventari** e del registro dei beni ammortizzabili (**libro cespiti**).

Per la sentenza in esame, stando alla lettera dell'art. 2214 comma 2 c.c. (l'imprenditore "deve altresì tenere le altre scritture che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa"), il libro cespiti, pur non dovendosi considerare documento di obbligatoria tenuta (sotto il profilo civilistico, che in ambito fiscale diversamente dispone l'art. 16 DPR 600/1973) è, comunque, rappresentativo di una serie di informazioni che non possono non essere rappresentate nel corrispondente libro degli inventari, la cui tenuta è invece espressamente prevista come **obbligatoria**. Considerazione questa che la Cassazione fa discendere dall'obbligo di tenuta di tutta la documentazione prevista dal citato art. 2214 comma 2 c.c. al fine di attestare l'attività negoziale dell'impresa anche in relazione ai beni dalla stessa utilizzati.

Ne deriva una sorta di **irregolarità riflessa** sul libro degli inventari, idonea a integrare l'elemento oggettivo del reato allo scadere del termine per la redazione dello stesso, senza che si possa addurre – come richiesto dal ricorrente – l'ulteriore termine di cui all'art. 2217 comma 3 c.c. (tre mesi dal termine per presentare la dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette) che riguarda la sottoscrizione del documento e non già il suo aggiornamento e la sua redazione effettiva.

In ogni caso, per la Suprema Corte non è comunque invocabile l'assenza di responsabilità del ricorrente per avere egli affidato la tenuta della contabilità a un **professionista** e per essere la stessa stata seguita dall'altro socio della fallita, atteso che era obbligo del primo assicurarsi della regolare redazione e tenuta dei documenti versando, in caso contrario, in colpa sufficiente a integrare la fattispecie fallimentare in esame.